



# 1° Convegno Nazionale *Confined Spaces or Black Hole?*

La qualificazione delle imprese e la prospettiva della certificazione dei modelli organizzativi negli spazi confinati

*Maria Giovannone*, Direttore Scientifico ANMIL Sicurezza. Esperta del Ministero del Lavoro per il comitato n.3, Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

[m.giovannone@anmilsicurezza.it](mailto:m.giovannone@anmilsicurezza.it)



PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



#### Tu sei libero:

- di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera

#### Alle seguenti condizioni:

**Attribuzione** — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

**Non commerciale** — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

**Non opere derivate** — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, né usarla per crearne un'altra.

#### Prendendo atto che:

- **Rinuncia** — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.
- **Pubblico Dominio** — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.
- **Altri Diritti** — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:
  - Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
  - I diritti [moral](#)i dell'autore;
  - Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto [all'immagine](#) o alla tutela dei dati personali.
- **Nota** — Ogni volta che usi o distribuisce quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.





PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



## IL TU DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DOPO IL “CORRETTIVO”

- **IL PERCORSO CONCETTUALE-NORMATIVO**
- **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e codificazione** dei criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27 e **DPR, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, per la disciplina della qualificazione (art. 6, co. 8, lett. g)
- **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed elaborazione dei modelli organizzativi idonei** (art. 6, comma 8, lett. n)
- **Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** (art. 27)
- **Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e verifica della idoneità tecnico-professionale** (art. 26, comma 1, lett. a)
- **Modelli di organizzazione e gestione** presunzioni di conformità; semplificazioni e attività finanziabili certificazione e asseverazione (artt. 30 e . 51)
- **Formazione** Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente per la formazione dei datori di lavoro e di lavoratori, dirigenti e preposti, di cui articoli 34, co. 2 e 37, co. 2 d.lgs. n. 81/2008.





PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



## IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI E IL RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE

**OBIETTIVO:** selezionare sulla base di standard di sicurezza e qualità sostanziali imprese e operatori destinati ad operare in un dato settore/comparto produttivo

*«Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». (art. 27, co. 1, d.lgs. n. 81/2008)*



## I CONTENUTI DELLA QUALIFICAZIONE

- **Settori pilota:** edilizia; sanificazione del tessile e strumentario chirurgico (servizi tessili integrati e medico affini); somministrazione di lavoro; call-centre (lav. autonomi economicamente dipendenti); ambienti confinati; trasporti; vigilanza privata.
- **Formazione dei lavoratori attraverso percorsi mirati**
- **Validazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite**
- **Certificazione degli standard contrattuali e organizzativi (certificazione dei contratti ex art. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003 (cd. Legge Biagi))**
- **Criterio preferenziale per accesso ad appalti e finanziamenti pubblici**
- **Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, i medesimi criteri sono altresì alla base della revisione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi, la cui verifica è richiesta in generale in capo al committente nel caso di affidamento di lavori in appalto (sia negli appalti privati che in quelli pubblici, per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123).**



PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



## I CRITERI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

### I criteri inderogabili

- l' idoneità allo svolgimento della attività di specifico riferimento, valutata tenendo conto del rispetto delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di gestione delle emergenze, fornitura, possesso e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- l' integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all' eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### NOTA BENE

- Rispetto ai criteri e requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e), inoltre, ove vi sia stata l' adozione e l' efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, ai sensi dell' articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008, essi si presumono adempiuti.





PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



## I CRITERI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

### I criteri preferenziali

- la certificazione, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003, dei contratti di lavoro, ivi incluse le forme contrattuali flessibili (es.:le collaborazioni coordinate e continuative) e degli standard organizzativi;
- il ricorso a contratti di appalto o subappalto certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003;
- ogni altro elemento indicato, a questo fine, negli accordi o nei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla associazione dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 d.lgs. n. 81/2008.



## I CONTENUTI DELLA QUALIFICAZIONE

- **Settori pilota:** edilizia; sanificazione del tessile e strumentario chirurgico (servizi tessili integrati e medico affini); somministrazione di lavoro; call-centre (lav. autonomi economicamente dipendenti); ambienti confinati; trasporti; vigilanza privata.
- **Formazione dei lavoratori attraverso percorsi mirati**
- **Validazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite**
- **Certificazione degli standard contrattuali e organizzativi (certificazione dei contratti ex art. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003 (cd. Legge Biagi)**
- **Criterio preferenziale per accesso ad appalti e finanziamenti pubblici**



PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



## IL DPR “AMBIENTI CONFINATI”

*Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni*

Il Testo recepisce interamente lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri alla riunione del 3 agosto 2010, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi il Consiglio dei Ministri.



## LE NUOVE REGOLE IN SINTESI

- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell'obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento – oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell'obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l'esperienza maturata in concreto);
- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell'eventuale contributo all'ente bilaterale di riferimento;
- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatrici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.



PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



## I CRITERI DELLA QUALIFICAZIONE

- integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di



## I CRITERI DELLA QUALIFICAZIONE

- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008;
- rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;



PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



## I CRITERI DELLA QUALIFICAZIONE

- integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate



## LE PROCEDURE DI SICUREZZA

- «Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno»
- Si prevede inoltre che «Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente»



PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA



## LE PROCEDURE DI SICUREZZA

«Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del d.lgs. n. 81/2008»



## GLI APPALTI E I SUBAPPALTI

- «Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo»
- «Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 6, comma 8, lettera g), del d.lgs. n. 81/2008, di regolazione del complessivo sistema di qualificazione delle imprese, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui ai successivi articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo»



PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

## IL QUADRO SANZIONATORIO



Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati





PRODOTTI E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE,  
LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

## QUALI RISULTATI ATTESI ?



- **PIU' SICUREZZA SOSTANZIALE/MENO FORMALISMI BUROCRATICI**
- **PIU COMPETITIVITA' E SELEZIONE DI SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE NEL SETTORE**
- **MENO REATI**
- **ACCESSO PREFERENZIALE A PUBBLICI APPALTI E FINANZIAMENTI**
- **ABBATTIMENTO DELLA CONCORREZZA SLEALE**
- **PIU PRODUTTIVITA'**

